



**MINISTERO POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI**



DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
Direzione Generale per le Politiche Strutturali e lo Sviluppo Rurale

PROPOSTA OPERATIVA PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI CONDIZIONALITA' IN ITALIA



Dicembre 2004

A cura dell'ufficio POSR II

Foto di Davide Mastrecchia

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	1
2	DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI DI CONDIZIONALITA' APPLICABILI A LIVELLO DI AZIENDA.....	4
2.1	Criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del Reg. (CE) 1782/03.....	4
2.2	Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'allegato IV del Reg. (CE) 1782/03.....	7
3	PROSPETTIVE DI IMPLEMENTAZIONE DELLA CONDIZIONALITA'	9
3.1	Procedure applicative, controlli, riduzioni ed esclusioni	9
3.1.1	Autorità competenti.....	9
3.1.2	Procedure	10
3.1.3	Controlli	10
3.1.4	Riduzioni ed esclusioni	11
3.2	Piano di consultazione, comunicazione, formazione e consulenza	17
3.2.1	Consultazione.....	17
3.2.2	Comunicazione.....	17
3.2.3	Formazione.....	17
3.2.4	Consulenza aziendale.....	18
3.3	Tempistica per l'avvio della condizionalità e step futuri.....	19
3.3.1	Calendario	19
3.3.2	Monitoraggio della condizionalità	20
	ALLEGATO 1	21
	ALLEGATO 2	57

1 PREMESSA

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 5 agosto 2004 n. 1787, recante disposizioni nazionali per l'applicazione della PAC, all'articolo 5 prevede l'emanazione di un successivo Decreto Ministeriale per l'attuazione della condizionalità.

A tal fine, il Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione Generale delle Politiche Strutturali e di Sviluppo Rurale, su mandato del tavolo tecnico MiPAF-Regioni per l'applicazione della riforma della PAC, ha garantito il necessario supporto tecnico allo specifico gruppo di lavoro sulla condizionalità, coordinato dalla Segreteria Tecnica del Ministro, allo scopo di definire un documento tecnico di supporto all'implementazione delle norme in tema di condizionalità previste dal Reg. (CE) 1782/03.

Il gruppo di lavoro è formato da rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), del CRA, il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (ex Istituto Nazionale per la Difesa del Suolo, ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica), degli Assessorati all'Agricoltura delle Regioni e Province Autonome, dell'Istituto per lo Studio dei Mercati Agricoli (ISMEA), dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) e dell'Istituto di Diritto Agrario Internazionale Comparato (IDAIC).

In tale contesto, si è giunti alla definizione del D.M. del 13 dicembre 2004, con il quale si recepiscono le norme relative alla cosiddetta condizionalità, previste dal Reg. (CE) 1782/03.

Fra gli obiettivi prioritari, per l'insieme delle norme figuranti all'allegato III e IV del Reg. (CE) 1782/03, si è cercato di pervenire alla definizione chiara:

- Degli obblighi cui devono sottostare gli agricoltori;
- Degli indici di verifica del rispetto degli obblighi;
- Dei criteri di modulazione del livello delle riduzioni ed esclusioni, in funzione dell'entità della violazione riscontrata e delle eventuali reiterazioni.

Ciò al fine di avviare con congruo anticipo, rispetto alla presentazione delle domande di aiuto, una campagna informativa rivolta agli agricoltori e, nel contempo, ottemperare al disposto regolamentare che prevede l'avvio del regime di condizionalità a decorrere dal 1/1/2005.

Il presente documento si articola in due parti: nel capitolo 2 sono contenute alcune fra le proposte per la definizione degli impegni e degli indici di verifica, relativamente ai criteri di gestione obbligatori ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli allegati III e IV del Reg. (CE) 1782/03, che sono state prese in considerazione nella predisposizione dei provvedimenti nazionali attuativi; nel capitolo 3 vengono delineati i principali aspetti connessi all'implementazione della condizionalità in termini di procedure, controlli, riduzioni ed esclusioni, e vengono prefigurate possibili iniziative connesse alla comunicazione, alla formazione e alla consulenza, proponendo altresì la costituzione di un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio della condizionalità.

Le proposte tengono, inoltre, conto delle indicazioni e dei contributi emersi nell'ambito del citato gruppo di lavoro, delle risultanze dell'iter istituzionale del provvedimento sulla condizionalità, nonché delle osservazioni formulate, in fase di concertazione, dalle organizzazioni di categoria e da

alcune organizzazioni appartenenti alle parti economiche e sociali, con particolare riferimento a quelle che sono espressione del settore ambientale.

Definizioni

Al fine di rendere più agevole la lettura del documento, si ritiene opportuno richiamare, di seguito, le principali definizioni inerenti l'applicazione della condizionalità, elencate all'art. 2 del Reg. (CE) 796/04:

- “condizionalità”: l'insieme dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) 1782/03;
- “campi di condizionalità”: i settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1782/03, e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'allegato IV dello stesso regolamento;
- “atto”: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del Reg. (CE) 1782/03; tuttavia, la direttiva e i regolamenti di cui ai punti 6, 7, 8 e 8 bis del citato allegato III formano un unico atto;
- “norma”: le norme definite dagli Stati membri in conformità all'art. 5 e all'allegato IV del Reg. (CE) 1782/03;
- “requisito”: quando il termine è utilizzato nel contesto della condizionalità, si riferisce a ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato III del Reg. (CE) 1782/03 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;
- “infrazione”: qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme: costituisce infrazione anche l'inadempimento degli obblighi previsti all'articolo 4 del regolamento;
- “infrazione ripetuta”: l'inottemperanza accertata più di una volta in tre anni consecutivi a uno stesso requisito, norma od obbligo di cui all'art. 4, purché l'agricoltore sia stato informato di una infrazione anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inottemperanza;
- “portata” di una infrazione: determinata tenendo conto, in particolare, dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- “gravità” di una infrazione: dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima, alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- “durata” di una infrazione: dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- “enti specializzati”: le competenti autorità nazionali incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 25, paragrafo 2, primo comma del Reg. (CE) 1782/03.

Oltre alle definizioni da regolamento, è opportuno aggiungere:

- “impegni”: ai fini della condizionalità, l’obbligo specifico che deve essere rispettato dall’agricoltore, nel contesto dei requisiti o delle norme di applicazione in ciascuna annualità.
- “indici di verifica”: indicatore di controllo o parametro di verifica qualitativa e/o quantitativa del rispetto degli impegni da parte degli agricoltori e di determinazione della portata (p), gravità (g) e durata (d) dell’eventuale infrazione riscontrata.

2 DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI DI CONDIZIONALITA' APPLICABILI A LIVELLO DI AZIENDA

2.1 Criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del Reg. (CE) 1782/03

Nel presente documento si prendono in esame solo gli atti applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2005, elencati nell'allegato III del Reg. (CE) 1782/03, mentre per quelli d'applicazione negli anni successivi, si rimanda ad un prossimo aggiornamento del documento.

Con riferimento a ciascun requisito di ogni atto, si è cercato di individuare una lista di impegni applicabili a livello dell'azienda agricola, da cui derivare gli indici di verifica; entrambi devono essere comunicati agli agricoltori.

La metodologia di individuazione degli impegni e degli indici di verifica è la seguente:

- A partire dalle indicazioni comunitarie riferite a ciascun requisito, proposte in un documento di lavoro della Commissione sulla condizionalità (febbraio 2004), si descrivono sinteticamente le corrispondenti indicazioni nazionali contenute nelle leggi di recepimento;
- Si identificano gli impegni ed i relativi indici di verifica (vedi ALLEGATO 1).

In merito alla identificazione degli impegni si possono verificare tre situazioni:

- Gli atti recano requisiti di competenza esclusiva nazionale, per cui gli impegni possono essere desunti dalle norme nazionali (TABELLA 1);
- Gli atti recano taluni requisiti di competenza nazionale ed altri di competenza regionale, per cui gli impegni sono individuabili a carico di entrambi i livelli;
- Gli atti recano requisiti di competenza interamente regionale, per cui gli impegni saranno definibili solo a tale livello.

Ove un determinato atto, o taluni requisiti di un atto, non fossero stati ancora correttamente recepiti e/o attivati a livello nazionale o regionale, l'applicazione della condizionalità è inibita sino al momento in cui saranno emanati i necessari atti di recepimento e applicazione.

Nei casi in cui si sia pervenuti alla definizione degli impegni, si indicano anche gli indici di verifica correlati e individuabili, al fine di consentire alle autorità incaricate dei controlli di:

- Effettuare un controllo dell'impegno tramite metodo "visivo", (in loco o tramite fotogrammetria o altra metodologia oggettiva), "documentale" e/o "analitico";
- Disporre di informazioni sufficienti per definire il rispetto della condizionalità o applicare una riduzione e esclusione da graduare in funzione dei criteri di portata, gravità e durata.

Elenco delle norme relative all'allegato III applicabili dall'1/1/2005

Al fine di semplificare il riferimento ai singoli criteri di gestione obbligatori e agli anni di applicabilità, si propone di utilizzare la codifica comunitaria dell'allegato III come segue: "Lettera = Anno di applicabilità; Numero = Atto" tenendo presente che il 2005 è contrassegnato dalla lettera A, il 2006 dalla lettera B ed il 2007 dalla lettera C. (es. "A1" = Direttiva 79/409/CEE d'applicazione dal 1/1/2005).

Gli atti dall' "A6" all' "A8", del campo di condizionalità "Sanità pubblica e salute degli animali", sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale e presentano un' applicazione piuttosto uniforme a livello nazionale per cui possono essere individuati degli impegni e degli indici di verifica univoci.

Gli atti dall' "A1" all' "A5" del campo di condizionalità "Ambiente", sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale. Tuttavia, la definizione degli impegni risulta, a volte, attuabile con difficoltà, a causa del mancato perfezionamento, a livello regionale, dell'iter di recepimento tramite specifici atti (Piani di azione; Codici di buona pratica agricola; Piani di gestione...) che dovrebbero identificare gli obblighi specifici per gli agricoltori, a carico di aree preventivamente determinate (aree sensibili).

La definizione degli impegni a livello di azienda per gli atti di cui all'allegato III che abbiano rilevanza e applicazione di competenza regionale, con particolare riferimento agli atti A1, A4, A5, deve essere svolta dalle Regioni e dalle Province Autonome.

Le Regioni e le Province Autonome devono identificare gli impegni e gli indici di verifica ai fini dell'applicazione della condizionalità, dandone comunicazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti, nonché agli agricoltori.

Per il primo anno di applicazione della condizionalità (2005), le Regioni e le Province Autonome individuano, secondo la TABELLA 1, per ciascun atto di competenza regionale:

- a) gli impegni desunti dalle rispettive norme attuative regionali dell'atto o di parte dell'atto considerato;
- b) gli indici di verifica corrispondenti a ciascun impegno di cui alla lettera a);
- c) ove pertinente, in presenza di zonizzazioni, i relativi riferimenti cartografici;
- d) l'atto, gli atti o parte di essi, per i quali non sono state ancora emanate norme attuative.

Gli atti di cui alla precedente lettera d) non sono presi in considerazione nel regime di condizionalità nell'annualità 2005. Tuttavia, in tal caso, per il primo anno di applicazione della condizionalità, nelle more dell'entrata in vigore degli atti regionali specifici, ai soli fini della condizionalità, si è ritenuto opportuno prevedere delle norme nazionali specifiche da dettagliare nel contesto delle regole relative al mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali.

TABELLA 1

Atto	Campo di condizionalità	Norme comunitarie	Articoli	Norme di recepimento nazionali
A1	Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dir. 79/409/CEE 	Art. 3 Art. 4 parr. 1,2,4 Art. 5 Art. 7 Art. 8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L. 11-02-92, n°157 e succ. modif., artt. 1 e ss. ▪ DPR 08-09-97, n°357, artt. 3-4-5-6, modif. da DPR 12-03-03, n°120 ▪ DM Ambiente 03-04-00, corretto con comunicato in GU 06-06-00, n°130 e succ. modif. ▪ DM Ambiente 03-09-02
A2	Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dir. 80/68/CEE 	Art. 4 Art. 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D. Lgs. 11-05-99, n°152, artt. 28-30
A3	Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dir. 86/278/CEE 	Art. 3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D. Lgs. 27-01-92, n°99, art. 3
A4	Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dir. 91/676 CEE 	Art. 4 Art. 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D. Lgs. 11-05-99, n°152, artt. 2 ii, 19, 28-30, Alleg. I art. 4.1, Alleg. 7/A-III, modif. da D. Lgs. 18-08-00, n°258 ▪ L. 28-08-89, n°305, art. 6 ▪ DM Agricoltura 19-04-99
A5	Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dir. 92/43/CEE 	Art. 6 Art. 13 Art. 15 Art. 22, lett. B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L. 11-02-92, n°157 e succ. modif., artt. 1 e ss. ▪ DPR 08-09-97, n°357, artt. 3-4-5-6, modif. da DPR 12-03-03, n°120 ▪ DM Ambiente 03-04-00, corretto con comunicato in GU 06-06-00, n°130 e succ. modif. ▪ DM Ambiente 25-03-04 ▪ DM Ambiente 03-09-02
A6 A7 A8	Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dir. 92/102/CEE ▪ Reg. (CE) 1760/2000 ▪ Reg. (CE) 911/2004 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ DM Agricoltura 31-01-02 ▪ DM Agricoltura 07-06-02 e succ. modif.

2.2 Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'allegato IV del Reg. (CE) 1782/03

Sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione del Reg. (CE) 1259/99, nel rispetto dei principi comunitari e al fine di garantire la parità di trattamento degli agricoltori, evitando distorsioni del mercato e della concorrenza, si è ritenuto opportuno che le norme inerenti le buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) siano definite nel contesto di norme "quadro" nazionali, sulla base dello schema riportato nell'Allegato IV del regolamento n. 1782/2003.

Le Regioni e le Province Autonome, nella definizione delle norme regionali di dettaglio, sono tenute a conformarsi alle norme quadro nazionali.

Per la formulazione della proposta delle norme nazionali inerenti l'allegato IV si è tenuto conto dei contributi forniti dalle Regioni e Province Autonome e dei suggerimenti giunti dalle Organizzazioni appartenenti alle parti economiche e sociali, nonché da talune associazioni ambientaliste.

Tale proposta tiene, altresì, conto della necessità di garantire a livello nazionale compatibilità e coerenza fra le misure proposte nel contesto dell'art. 69 del Reg. (CE) 1782/03 e quelle già attivate nel quadro dei PSR 2000/2006, nell'ambito delle misure agroambientali e dell'indennità compensativa.

Nella TABELLA 2 sono elencate, in maniera sintetica, le specifiche norme nazionali volte al conseguimento dei 4 obiettivi (Erosione del suolo; Sostanza organica del suolo; Struttura del suolo; Livello minimo di mantenimento) fissati dall'allegato IV del Reg. (CE) 1782/03 per quanto concerne le buone condizioni agronomiche e ambientali.

Il raggiungimento da parte dell'agricoltore dei vari obiettivi, ove pertinenti, è garantito dall'osservanza delle norme che sono correlate agli obiettivi stessi.

Giova sottolineare che, come si può evincere dal combinato disposto dell'art. 2 lettera c) del Reg. (CE) 1782/03 e dall'art. 2 (1) del Reg. (CE) 796/04, possono beneficiare del pagamento diretto anche le superfici ritirate dalla produzione, diverse dal set-aside, purché mantenute in buone condizione agronomiche e ambientali (c.d. disattivazione).

Le norme di mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali sono raggruppate in cinque categorie, a seconda della tipologia di utilizzazione dei terreni delle aziende beneficiarie di pagamenti diretti:

- A. superfici a seminativo, escluse quelle di cui al punto B) ad eccezione delle colture *no-food* su terreni a set-aside;
- B. superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (c.d. set aside) diverse da quelle no-food o ritirate dalla produzione mantenute in buone condizione agronomiche e ambientali (c.d. disattivazione);
- C. pascolo permanente;
- D. oliveti;
- E. qualsiasi superficie di un' azienda beneficiaria di aiuti diretti (norma orizzontale di minimo mantenimento).

A tale proposito è bene precisare che per “superficie agricola” si intende, conformemente all’art. 2 lettera a) del Reg. (CE) 795/2004, l’intera superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti.

Nell’ALLEGATO 2 vengono riportati, per ogni norma proposta, gli impegni che ogni agricoltore deve rispettare, gli indici di verifica, nonché una breve valutazione qualitativa degli impatti attesi ai vari livelli.

TABELLA 2

ALLEGATO IV REG. (CE) 1782/03		NORME QUADRO NAZIONALI	
Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO	Proteggere il suolo mediante misure idonee	Categoria A	<i>NORMA 1.1:</i> Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio
Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche	Categorie A e B	<i>NORMA 2.1:</i> Gestione delle stoppie e dei residui vegetali
Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO	Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate	Categoria E	<i>NORMA 3.1:</i> Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali
Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO	Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat	Categoria C	<i>NORMA 4.1:</i> Protezione del pascolo permanente
		Categoria B	<i>NORMA 4.2:</i> Gestione delle superfici ritirate dalla produzione
		Categoria D	<i>NORMA 4.3:</i> Manutenzione degli oliveti
		Categoria E	<i>NORMA 4.4:</i> Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

3 PROSPETTIVE DI IMPLEMENTAZIONE DELLA CONDIZIONALITA'

3.1 Procedure applicative, controlli, riduzioni ed esclusioni

3.1.1 Autorità competenti

Il Reg. (CE) 796/04, al paragrafo 1 dell'art. 42, individua negli "enti di controllo specializzati" le autorità di controllo competenti ad accertare il rispetto dei requisiti e delle norme, rimettendo agli organismi pagatori le competenze in ordine all' applicazione delle riduzioni ed esclusioni derivanti dall'inosservanza della condizionalità.

In deroga al citato paragrafo 1, il medesimo articolo 42 riconosce agli Stati membri la facoltà di affidare agli Organismi Pagatori tutti o parte dei controlli, purché venga garantito che l'efficacia dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l'esecuzione degli stessi agli enti specializzati.

L'esperienza condotta nel contesto dello sviluppo rurale, nonché il disposto dell'art. 25, paragrafo 2 del Reg. (CE) 1782/03, spingono a ritenere quanto mai opportuno utilizzare nel controllo della condizionalità i sistemi amministrativi e di controllo già predisposti e collaudati, adeguandoli e implementandoli allo scopo.

Sulla base di tali indicazioni, si è ritenuto opportuno affidare all'AGEA e agli altri Organismi Pagatori riconosciuti (OP), in continuità con l'applicazione del Reg. (CE) 1259/99, la competenza sui controlli per quanto concerne il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, unitamente alla competenza per le riduzioni e le esclusioni già riconosciuta dalla norma in esame.

Per l'effettuazione dei controlli inerenti la condizionalità, l'Agea e gli OP, a norma del Reg. (CE) 1663/95, possono sottoscrivere specifiche convenzioni con le Regioni e le Province Autonome e con eventuali enti di controllo specializzati.

Possibili contenuti delle convenzioni

Nell'ambito delle convenzioni, anche alla luce del sistema di controllo già adottato in relazione ai Piani di Sviluppo Rurale (PSR) e ai Piani Operativi Regionali (POR), può essere prevista la delega parziale o totale delle funzioni ad altri soggetti competenti nelle materie interessate dalla condizionalità (enti specializzati).

In analogia a quanto previsto per lo sviluppo rurale, ove i controlli in loco siano totalmente o parzialmente svolti dai funzionari dell'amministrazione regionale o dall'organismo pagatore, senza delega ad enti specializzati, deve essere garantita l'efficacia dei controlli in conformità alle pertinenti norme comunitarie.

A tal fine, ogni convenzione deve riportare precise indicazioni in ordine alla:

- Formazione dei controllori non appartenenti ad enti specializzati
- *Audit* sull'efficacia dei controlli

Inoltre, deve essere specificata la ripartizione dei vari livelli di controllo fra Agea e le amministrazioni regionali e fra queste e gli Enti specializzati.

In tale contesto, specifiche clausole saranno inserite per ottimizzare le procedure di controllo e per sincronizzare, ove possibile, le verifiche svolte a titolo dello sviluppo rurale con quelle della condizionalità e dei pagamenti unici.

Con riferimento alla verifica dei requisiti inerenti i criteri di gestione obbligatori, devono essere altresì utilizzate, ove operative, le banche dati e i protocolli di interscambio dei dati già esistenti per le verifiche nello sviluppo rurale, fra le amministrazioni regionali e gli enti specializzati.

3.1.2 Procedure

L'Agea e gli altri OP includono nel manuale delle procedure di applicazione del Reg. (CE) 1782/03 le pertinenti indicazioni per la gestione del regime della condizionalità.

Il flusso procedurale, debitamente coordinato con le procedure di erogazione del pagamento unico, sarà articolato come segue:

Fase preliminare

Come indicato nel precedente capitolo 2, relativamente ai criteri di gestione obbligatori, le Regioni e le Province Autonome devono identificare gli impegni e gli indici di verifica ai fini dell'applicazione della condizionalità, dandone comunicazione all'Autorità competente per i controlli e a tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

A norma dell'art. 3, par. 2 del Reg. (CE) 1782/03, l'Autorità competente per i controlli deve fornire agli agricoltori l'elenco degli impegni specifici da rispettare ai fini della condizionalità.

Per assicurare un'informazione capillare, oltre alla pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Decreto Ministeriale e, sui bollettini ufficiali, delle norme di recepimento regionali, si provvederà a comunicare agli agricoltori l'elenco degli impegni che devono essere rispettati, in sede di comunicazione definitiva dei diritti relativi al regime di pagamento unico.

3.1.3 Controlli

Ai controlli amministrativi e in loco si applicano gli articoli dal 43 al 48, nonché l'articolo 65 del Reg. (CE) 796/2004.

I Controlli in loco prevedono, a norma dell'art. 48 del Reg. (CE) 796/04, la compilazione di una relazione di controllo.

Le informazioni di dettaglio sui controlli in loco ed i relativi esiti (parte "b" della relazione) devono essere raccolte in apposite check-list che potrebbero essere articolate come segue:

- per i criteri di gestione obbligatori, per ciascun campo di condizionalità, lo schema da seguire è il seguente:

Atto (Direttiva/regolamento)			
	Requisito (Articolo)		
		Impegni	Indici di verifica

- per le buone condizioni agronomiche e ambientali:

Norma		
	Impegni	Indici di verifica

I controlli in loco vertono sulla verifica del rispetto di tutti i requisiti e norme che possono essere controllati in occasione di ogni visita.

Le Autorità competenti ai controlli, ove diverse dagli enti specializzati, in caso di palese violazione, informano gli enti specializzati per gli eventuali ulteriori accertamenti di competenza.

3.1.4 Riduzioni ed esclusioni

Prescrizioni contenute nel regolamento (CE) 796/04

Si applicano le norme di cui agli articoli 66, 67, 68 e 71 del Reg. (CE) 796/04, fatte salve le ulteriori sanzioni nazionali da irrogare agli agricoltori inadempienti a titolo delle specifiche legislazioni che regolano gli atti e le norme in questione.

Le prescrizioni generali possono essere sintetizzate come segue:

- Le riduzioni ed esclusioni derivanti da violazioni delle norme della condizionalità devono essere applicate all'importo complessivo dei pagamenti diretti che sono stati o dovrebbero essere erogati all'agricoltore a seguito della domanda presentata o da presentare nell'anno civile in cui è avvenuto l'accertamento (art. 66).
- L'importo complessivo dei pagamenti si riferisce all'importo calcolato al netto delle riduzioni effettuate a titolo delle altre norme che prevedono riduzione ed esclusione degli aiuti e della trattenuta della modulazione (art. 71).
- In caso di negligenza, riferita ad ogni campo di condizionalità, la riduzione *base*¹ minima è pari all'1%, quella intermedia è pari al 3% e la massima è pari al 5% dell'importo complessivo dei pagamenti diretti; in caso di ripetizione dell'infrazione, la riduzione base viene moltiplicata per il fattore 3; conseguentemente, la riduzione massima passa al 15% (vedi esempio seguente); al di sopra del 15%, l'agricoltore riceve un *warning* e l'infrazione successiva si considera intenzionale.
- In caso di infrazione intenzionale, la riduzione minima è pari al 20%, salvo riduzione motivata al 15% o aumento motivato fino al 100%.
- Per infrazioni intenzionali è prevista anche la riduzione interdittiva.
- Le infrazioni relative ad uno o più atti del medesimo campo di condizionalità (es. ambiente), ovvero ad una o più norme delle buone condizioni agronomiche e ambientali, sono conteggiate come un unico caso di infrazione, ai fini della determinazione della riduzione.

¹ Base in quanto presa a riferimento per il calcolo della triplicazione in caso di reiterazione.

- Infrazioni accertate appartenenti a più campi di condizionalità danno luogo invece alla somma delle riduzioni che, tuttavia, non può eccedere il 5%.

Esempio

Riduzione base: aliquota = 3%

Prima ripetizione: $3\% \times 3 = 9\%$

Seconda ripetizione: $9\% \times 3 = 27\%$ ma la riduzione è limitata al 15% con un richiamo all'agricoltore (*warning*)

Terza ripetizione: 27% (senza limite perché dopo il *warning* l'infrazione è considerata intenzionale)

Proposta di graduazione delle riduzioni in funzione di criteri prestabiliti

Per garantire uniformità, trasparenza e proporzionalità nell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, occorre proporre un metodo di graduazione delle riduzioni *base*, in funzione dei criteri di portata, gravità e durata.

Tuttavia, per rendere il sistema meno rigido, è opportuno prevedere l'introduzione di opportune misure di flessibilità che evitino un approccio eccessivamente "sanzionatorio", che non gioverebbe alla serena e corretta implementazione della condizionalità. Al riguardo si può fare riferimento a due principi:

- "Intervento correttivo"
- "Segnalazione", nel caso di violazioni di portata trascurabile (inferiore all'impatto minimo).

In base all'*intervento correttivo*, allo scopo di eliminare le violazioni accertate, l'Autorità di controllo competente definisce, con propri provvedimenti, le prescrizioni per il ripristino delle condizioni agronomiche ed ambientali alterate a seguito della violazione, fissando i relativi termini per la regolarizzazione. L'organismo pagatore competente quantifica la riduzione nella misura minima prevista dagli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/2004, rispettivamente per le violazioni dovute a negligenza e per le violazioni intenzionali.

La *segnalazione* si riferisce a violazioni di portata trascurabile, tali da non comportare, nel primo anno di rilevazione dell'infrazione, una effettiva riduzione dell'aiuto. Tuttavia, in caso di violazione in anni successivi, la decurtazione dei pagamenti diretti verrebbe comunque applicata.

Dal punto di vista operativo dei controlli, le relazioni di controllo prevedono una parte "c" contenente una valutazione dell'importanza delle infrazioni riscontrate relative a ciascun atto e/o norma, in base ai criteri di portata, gravità, durata e ripetizione, con indicazione dei fattori che produrrebbero l'aumento o la diminuzione della riduzione da applicare, fatta salva la deroga per la partecipazione alla misura di "rispetto delle norme" prevista dai Piani di Sviluppo Rurale.

Oltre alla parte descrittiva del rapporto di controllo, dovrebbe essere compilata dal controllore una matrice che permetta, per ogni infrazione riscontrata a livello di requisito e del relativo indice di verifica, di attribuire un valore (ad esempio: 1=basso; 3=medio; 5=alto) ad ogni criterio in funzione della rilevanza rispetto all'infrazione.

Effettivamente, uno degli aspetti più delicati del regime di riduzione ed esclusione consiste nell'attribuzione, da parte dei controllori, prima, e dell'Organismo Pagatore, poi, dei vari punteggi, in corrispondenza di ogni criterio e in funzione della rilevanza dell'infrazione riscontrata (bassa/media/alta).

A tal fine, i controllori saranno dotati di specifiche tecniche particolareggiate, con la descrizione dei criteri di attribuzione dei punteggi.

Esempio

BCAA - Norma 2.1: Divieto di bruciatura delle stoppie			
Impegno	<i>Punteggi – Portata</i>		
	1 (basso)	3 (medio)	5 (alto)
È vietata la bruciatura delle <u>stoppie</u> lasciate in campo successivamente alla raccolta del prodotto.	<i>Bruciatura limitata alle stoppie presenti sulle superfici aziendali tra il 5 e il 20% della superficie oggetto della norma</i>	<i>Superiore al 20% della superficie oggetto della norma</i>	<i>Bruciatura e danni estesi oltre i confini dell'azienda</i>
	<i>Punteggi - Gravità</i>		
	1 (basso)	3 (medio)	5 (alto)
	<i>Bruciatura di residui delle colture depauperanti</i>	<i>Bruciatura di residui delle colture da rinnovo o miglioratrici</i>	<i>Bruciatura di residui delle foraggere, set-aside e terreni disattivati</i>
	<i>Punteggi - Durata</i>		
	1 (basso)	3 (medio)	5 (alto)
	<i>Intervento correttivo</i>	<i>Di norma</i>	<i>Superficie percorsa dal fuoco superiore al 50% della superficie oggetto della norma</i>

L'Organismo Pagatore provvederà affinché gli organismi incaricati dei controlli siano dotati di appositi vademecum per la determinazione delle riduzioni ed esclusioni.

Ipotesi metodologica per l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni

- Per ogni atto e norma di un dato campo di condizionalità in cui si riscontra una violazione di un impegno, viene quantificata e annotata sul rapporto di controllo l'entità (bassa = 1; media =3; alta =5) dell'infrazione in termini di portata, gravità e durata (cfr. indici di verifica);

- Perché possano essere applicate delle riduzioni in presenza di una violazione è necessario, tuttavia, che siano rilevati congiuntamente tutti e tre gli indici di verifica (portata, gravità e durata), partendo sempre dalla registrazione della “portata” che rappresenta il parametro iniziale della procedura di valutazione dell’entità della violazione e della conseguente determinazione delle riduzioni; infatti, laddove la portata sia nulla, ovvero sia inferiore ad un determinato valore minimo (cfr. “Segnalazione”), non si dà luogo alla quantificazione degli altri due indici di gravità e durata né all’applicazione di riduzioni;
- Una volta quantificati i tre indici per ogni norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio “ponderato” (che sarà necessariamente compreso nell’intervallo 1-5);
- Quindi, all’interno di ciascun campo di condizionalità, si sommano i punteggi “ponderati” ottenuti per ogni infrazione riscontrata, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel campo di condizionalità;
- In seguito, viene verificato in quale delle tre classi di punteggio, corrispondenti alle tre aliquote di riduzione (1%/3%/5%), si colloca il punteggio totale ottenuto in precedenza e si applica la relativa riduzione riferita a quel campo di condizionalità.
- Infine si procede alla sommatoria delle aliquote parziali di riduzione ottenute per ciascun campo di condizionalità, pervenendo così alla riduzione complessiva.

Esempio

Si consideri un imprenditore agricolo, conduttore di un’azienda zootecnica, tenuto al rispetto dei seguenti campi di condizionalità e dei rispettivi atti e norme (cfr. ALLEGATI 1 e 2):

- Campo di condizionalità “CGO - ambiente”: Atti A2 e A3
- Campo di condizionalità “CGO - sanità pubblica”: Atti A6/A7/A8
- Campo di condizionalità “BCAA”: Norme 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 4.2;4.4

Per calcolare la riduzione da applicare per ciascun campo di condizionalità si può fare riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti griglie²:

² Le classi di punteggio sono state costruite fissando degli intervalli tarati sulla necessità di far ricadere nella classe II mediana (riduzione del 3%) , a norma del regolamento (cfr.art.66 reg.796/04), la maggior frequenza (50% in media) dei *punteggi totali* stimati per violazioni riscontrabili in ogni campo di condizionalità, rimettendo i casi meno frequenti, che si discostano dalla norma, alla classe I (riduzione dell’1%) e alla classe terminale III (riduzione del 5%). I punteggi totali riscontrabili per ogni violazione possono essere compresi tra 1,00-5,00; pertanto l’intervallo che abbraccia il 50% dei casi in media verificabili per una singola infrazione sarà compreso fra 2-4 intorno al parametro 3,00 mediano, mentre le classi terminali includeranno i punteggi tra 1-1,99 e quelli fra 4,01-5,00. Questi intervalli sono stati assunti nel caso del campo di condizionalità “Sanità pubblica” – Griglia B – in quanto i tre atti che lo compongono sono considerati, da regolamento, come un unico atto. Nel caso del campo di condizionalità “Ambiente” – Griglia A – le classi di punteggio iniziali sono state moltiplicate X 2, nell’ipotesi che la maggior parte delle aziende debba in media rispettare 2 atti sui 5 ivi previsti. Nel caso del campo di condizionalità “Buone condizioni agronomiche e ambientali” – Griglia C – le classi di punteggio iniziali sono state moltiplicate X 4, nell’ipotesi che la maggior parte delle aziende debba, in media, rispettare 4 atti sui 7 ivi previsti.

Griglia A - Campo di condizionalità “CGO - ambiente”

Classi di punteggio totale	Riduzione singolo campo di condizionalità
A.I - Da 1,00 a 3,99	1%
A.II - Da 4,00 a 8,00	3%
A.III -Sopra a 8,00	5%

Griglia B - Campo di condizionalità “CGO - sanità pubblica”

Classi di punteggio totale	Riduzione singolo campo di condizionalità
B.I - Da 1,00 a 1,99	1%
B.II - Da 2,00 a 4,00	3%
B.III -Sopra a 4,00	5%

Griglia C - Campo di condizionalità “BCAA”

Classi di punteggio totale	Riduzione singolo campo di condizionalità
C.I - Da 1,00 a 7,99	1%
C.II - Da 8,00 a 16,00	3%
C.III -Sopra a 16,00	5%

Atto o norma	Esito controllo		Quantificazione indici di verifica									Punteggio ponderato	Punteggio totale e classe	Riduzione
	Positivo	Negativo	Portata (p)			Gravità (g)			Durata (d)					
Campo di condizionalità “CGO - ambiente”														
A 2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
A 3		√	1	3	5	1	3	5	1	3	5	7/3= 2,333	2,333(A.I)	1%
Campo di condizionalità “CGO - sanità pubblica”														
A6/7/8	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
Campo di condizionalità “Buone condizioni agronomiche e ambientali”														
1.1		√	1	3	5	1	3	5	1	3	5	15/3=5,000		
2.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
3.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5		9,333	3%
4.1		√	1	3	5	1	3	5	1	3	5	13/3=4,333	(C.II)	
4.2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
4.4	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
Riduzione complessiva													4%	

3.2 Piano di consultazione, comunicazione, formazione e consulenza

3.2.1 Consultazione

Sui documenti relativi all'applicazione della condizionalità è prevista la consultazione dei soggetti istituzionali interessati, nonché delle parti sociali secondo la tempistica previsionale illustrata in seguito (cfr. punto 3.3.1).

3.2.2 Comunicazione

Iniziative di informazione e divulgazione per gli agricoltori

Nella fase di informazione e divulgazione non si può, inoltre, prescindere dal contributo dei Centri di Assistenza Agricola e delle Organizzazioni professionali agricole.

Allo scopo è prevista l'attuazione di una campagna informativa mirata, volta ad informare e rendere trasparenti le nuove regole della condizionalità. Questa operazione non può essere sganciata da una più ampia strategia comunicativa che porti all'attenzione degli agricoltori e dell'opinione pubblica le novità apportate dall'intera riforma della PAC, in termini di qualità dei prodotti, salubrità, impatto ambientale, ecc.

Gli strumenti divulgativi di seguito indicati hanno la finalità di assicurare la massima diffusione alle tematiche in questione:

- Convegni
- Pubblicazioni di “Vademecum” esplicativi sul tema della condizionalità e delle norme da rispettare
- Pubblicazioni su riviste specializzate e sul web
- Brochure, booklet, video
- Comunicazioni “*ad personam*” per lettera, via telefono (es. brevi messaggi SMS) o via internet
- Attivazione di un “help desk” di accesso tramite numero verde

A livello regionale, la fase informativa della condizionalità si affiancherà con le campagne informative già attivate sulle stesse tematiche, anche con il contributo di associazioni ambientaliste, in particolare nei casi di informazione agli agricoltori esplicitamente previsti dalla normativa comunitaria (es. direttiva nitrati).

3.2.3 Formazione

Rivolta alla Pubblica Amministrazione

Tale attività rappresenta uno strumento fondamentale per impostare un sistema di controllo, di riduzioni ed esclusioni efficiente al fine di garantire uniformità alle competenze dei controllori, soprattutto nel caso in cui tali funzioni non siano delegate agli enti specializzati.

Destinatari della formazione sono, in particolare, i funzionari regionali e degli Organismi Pagatori, incaricati di predisporre il sistema di controllo e di coordinare le verifiche in loco della condizionalità.

Il corso si articola in una parte generale, di presentazione del regime della condizionalità nel contesto della riforma della PAC, e in una parte speciale

Il corso dovrebbe avere la durata minima di 12 ore, articolate in 2 giornate.

I formatori sono individuati, per la parte generale, nei competenti funzionari del MiPAF e di Agea, nonché nei ricercatori di ISMEA ed INEA, mentre, per la parte speciale, nei competenti funzionari del MiPAF, ricercatori degli ex IRSA pertinenti per materia, del Ministero dell'Ambiente, Ministero della Salute o delle Regioni (es. ARPA o Agenzie di sviluppo).

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali organizza, in collaborazione con INEA, ISMEA e le Regioni, un programma dettagliato per l'effettuazione dei corsi, utilizzando le risorse recate dai Programmi interregionali per l'agricoltura.

Rivolta agli addetti alla consulenza e alla formazione

E' opportuno che i soggetti che già operano presso le Regioni svolgendo attività di assistenza tecnica vengano aggiornati sui contenuti della normativa, nonché sui risvolti tecnici, al fine di impostare specifici programmi di divulgazione rivolti agli agricoltori, con riferimento alla condizionalità. Tale attività, particolarmente significativa a livello regionale, potrà essere svolta attraverso iniziative di training specialistico, a supporto dell'attività dei consulenti e dei divulgatori.

Rivolta agli agricoltori

La fase di formazione deve integrarsi con le azioni già intraprese a livello regionale sulle stesse tematiche, prevedendo, ove possibile, l'inserimento di specifici interventi formativi finanziati nel contesto dei POR e PSR.

3.2.4 Consulenza aziendale

Lo strumento della consulenza aziendale rappresenta un mezzo fondamentale per promuovere la corretta applicazione della condizionalità, con la finalità di:

- risparmiare risorse Feoga che altrimenti tornerebbero alle casse comunitarie;
- tutelare i redditi degli agricoltori e aumentare la loro sensibilità sulle tematiche della condizionalità;
- implementare le politiche ambientali, sanitarie, igieniche e di benessere degli animali;
- elevare lo standard di applicazione delle pratiche agricole ad un livello minimo accettabile per la società;
- assicurare uniformità nell'applicazione dei criteri minimi e favorire il corretto adeguamento da parte delle aziende agricole agli standard.

Il sistema di consulenza deve essere istituito entro il 1° gennaio 2007 e sarà volontario almeno fino al 31 dicembre 2010.

Si ritiene che il sistema di consulenza aziendale, da sviluppare a partire dall'esperienza e dalle strutture già da tempo presenti e operative a livello regionale, possa assurgere ad un ruolo primario proprio nell'applicazione della condizionalità.

L'obiettivo è quello di passare gradualmente da un sistema di condizionalità "imposto dall'alto", attraverso norme e requisiti predeterminati, ad un sistema più flessibile, che, in particolare per le buone condizioni agronomiche e ambientali, utilizzi lo strumento della consulenza come mezzo per proporre eventuali "soluzioni alternative" alle norme elencate per raggiungere gli obiettivi sanciti dall'allegato IV del Reg. (CE) 1782/03.

Questo tipo di intervento può, inoltre, essere opportunamente supportato prevedendo nei PSR l'attivazione della specifica misura di finanziamento della consulenza aziendale.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in accordo con le Regioni e Province Autonome, promuove ogni utile iniziativa volta ad istituire un sistema di consulenza aziendale efficiente, affidabile per gli agricoltori e opportunamente integrato e sinergico con l'istituendo regime della condizionalità.

3.3 Tempistica per l'avvio della condizionalità e step futuri

3.3.1 Calendario

Di seguito è riportato un prospetto cronologico ove sono evidenziate le principali fasi che caratterizzano l'avvio della condizionalità in Italia. E' evidente che, di anno in anno, sarà necessario proseguire il lavoro di definizione delle norme e di divulgazione-formazione-consulenza degli agricoltori.

Cronogramma per l'implementazione della condizionalità a livello nazionale																		
Anni →	2004						2005											
<i>Mesi</i>	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Fasi</i>																		
Predisposizione del Documento preparatorio	■	■																
Fase di Consultazione	■	■	■	■	■	■												
Formazione dei formatori regionali					■	■	■	■	■									
Predisposizione dei provvedimenti nazionali attuativi	■	■	■	■	■	■												
Fase della campagna informativa "mirata" agli agricoltori sull'avvio del nuovo regime di condizionalità					■	■	■	■	■	■	■							
Consulenza aziendale; operatività delle nuove misure di alcuni PSR												■	■	■	■	■	■	■

3.3.2 Monitoraggio della condizionalità

Si considera necessario avviare un monitoraggio della condizionalità, nel contesto del tavolo tecnico già attivato, al fine di:

- Adattare i dispositivi regolamentari in base alle necessità e agli aggiornamenti delle norme a livello comunitario, nazionale e regionale;
- Seguire l'evoluzione dell'applicazione delle norme di condizionalità per trarne utili indicazioni in termini di monitoraggio e valutazione;
- Assicurare il necessario collegamento tra il gruppo e i portavoce ai relativi tavoli di lavoro dei Comitati istituiti a livello comunitario;
- Studiare la possibilità di introdurre a regime un sistema di certificazione delle imprese agricole rispettose degli standard di condizionalità.

ALLEGATO 1

DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI DELL'ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

ALLEGATO 1

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI – REG. (CE) 1782/03: ALLEGATO III – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPEGNI

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
Campo di condizionalità - Ambiente					
Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici					
Articolo 3	<p>Preservare, mantenere o ristabilire, per alcune specie di uccelli, una varietà e una superficie di habitat, tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> – istituzione di zone di protezione – mantenimento e sistemazione degli habitat – ripristino dei biotopi distrutti – creazione di biotopi 	<p>Standard obbligatori applicabili a livello di azienda agricola, come stabilito dallo Stato Membro, nel contesto delle misure prese per la conservazione, il mantenimento e ripristino di biotopi e habitat per le specie di uccelli selvatici</p>			
Articolo 4: par. 1, 2, 4	<p>Introdurre:</p> <ul style="list-style-type: none"> – misure speciali di conservazione degli habitat, per garantire la sopravvivenza e la 	<p>Standard obbligatori applicabili a livello di azienda agricola, come stabilito dallo Stato Membro, in riferimento alle zone classificate come zone</p>	<p>Art. 5 DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni: Standard obbligatori applicabili a livello di</p>		

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
	<p>riproduzione degli uccelli selvatici</p> <p>– misure idonee a prevenire, in talune zone di protezione, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat</p>	<p>di protezione speciale per la conservazione di specie di uccelli incluse nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE, per assicurarne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione, compresi specifici standard idonei per evitare l'inquinamento e il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli</p> <p>Standard obbligatori applicabili a livello di azienda agricola, come stabilito dallo Stato Membro, in riferimento a zone di protezione relative a specie di uccelli migratori che ritornano regolarmente e che non sono soggetti a</p>	<p>azienda agricola, come stabilito dalle Regioni e Province Autonome, riguardanti i proponenti di interventi che possono avere incidenze significative sulla zona di protezione speciale. Detti proponenti presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare i principali effetti che gli interventi proposti possono avere sulla zona di protezione speciale tenuto conto degli obiettivi di conservazione della stessa.</p> <p>Art. 4 DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni:</p> <p>Standard obbligatori applicabili a livello di azienda agricola, come stabilito dalle Regioni e Province Autonome, riguardanti le misure di</p>	<p>⇒</p> <p>⇒</p>	

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
		<p>speciali misure di conservazione, e idonei ad assicurare la protezione delle aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione, compresi specifici standard per evitare l'inquinamento e il deterioramento degli habitat nonché le perturbazioni dannose agli uccelli</p> <p>Standard obbligatori applicabili a livello di azienda agricola, come stabilito dallo Stato Membro, per evitare l'inquinamento e il deterioramento degli habitat delle specie di uccelli selvatici, al di fuori delle zone di protezione</p>	<p>conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali, la cui adozione, per le zone di protezione speciale, è prevista entro sei mesi dalla loro designazione</p>		

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
Articolo 5	Instaurare un regime generale di protezione di alcune specie di uccelli selvatici	<p>Standard obbligatori in relazione alle attività agricole, come stabilito dagli Stati Membri, nel contesto delle misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione delle specie di uccelli che comprenda in particolare:</p> <p>a) divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;</p> <p>b) divieto di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;</p> <p>c) divieto di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;</p> <p>d) divieto di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli</p>	<p>Standard obbligatori applicabili a livello di azienda agricola, come stabilito dalle Regioni e Province Autonome, riguardanti l'applicazione della legge 157/92 e successive modifiche e integrazioni.</p>	⇒	

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
		obiettivi della presente direttiva; e) divieto di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.			
Articolo 7	Introdurre misure di controllo sull'attività venatoria di alcune specie, al fine di non pregiudicare le azioni di conservazione intraprese	Standard obbligatori in relazione alle attività agricole, come stabilito dagli Stati Membri, per quanto riguarda la caccia di specie di uccelli che possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale.	Standard obbligatori applicabili a livello di azienda agricola, come stabilito dalle Regioni e Province Autonome , riguardanti l'applicazione della legge 157/92 e successive modifiche e integrazioni e in particolare le disposizioni previste dall'articolo 18 e dai piani faunistico-venatori regionali e provinciali, relativamente alle specie cacciabili e ai periodi di attività venatoria.	⇒	
Articolo 8	Divieto a utilizzare qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non	Standard obbligatori in relazione alle attività agricole, come stabilito dagli Stati Membri, che	Standard obbligatori applicabili a livello di azienda agricola, come stabilito dalle Regioni e	⇒	

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
	selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie	vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie,	Province Autonome, riguardanti l'applicazione della legge 157/92 e successive modifiche e integrazioni e in particolare come stabilito dall'articolo 3 e dall'articolo 21 comma i), p), q), r), z), u) della L. 157/92.		
Campo di condizionalità - Ambiente					
Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose					
Articolo 4	Prevede l'istituzione di divieti, indagini preventive e autorizzazioni finalizzate a vietare lo scarico nelle acque di determinate sostanze	Fissazione di standard obbligatori applicabili a livello di azienda : 2.1.1 Divieto di scarichi diretti (tranne alcuni casi di deroghe); 2.1.2 Divieto di eliminare o depositare sostanze, al fine poi di eliminarle, che possono comportare scarico	Art. 30 comma 1 D. Lgs. 152/99: Dispone il divieto di scarichi diretti nel sottosuolo e nelle acque sotterranee		

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
		indiretto; 2.1.3 Rispetto di altre misure per prevenire scarichi indiretti delle sostanze oppure divieto di eliminazione o deposito di sostanze, al fine di eliminarle.			
Articolo 5	Prevede l'istituzione di divieti, indagini preventive e autorizzazioni finalizzate a limitare lo scarico nelle acque di determinate sostanze	Fissazione di standard obbligatori applicabili a livello di azienda : Rispetto delle precauzioni tecniche per prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee, nel caso di scarichi diretti di queste sostanze a loro volta soggette ad autorizzazione; Osservanza delle precauzioni tecniche per prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee con queste sostanze, nel caso di eliminazione o deposito che possono comportare scarico indiretto; Osservanza di altre misure che portano a limitare lo	Art. 34 del D. Lgs. 152/99: Disciplina le concentrazioni massime per lo scarico di sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 del citato decreto, nonché le relative autorizzazioni rilasciate dall'Autorità competente. L'Autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze	<u>A2.1) Autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose</u> della tabella 5 dell'allegato 5 del decreto 152/99. <u>A2.2) Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione</u>	* <u>Portata</u> : scarico di sostanze pericolose in contravvenzione al decreto legislativo 152/99; dimensione della superficie agricola o del numero di capi; * <u>Gravità</u> : assenza di autorizzazioni e/o mancato rispetto delle condizioni di scarico; * <u>Durata</u> : intervento correttivo non previsto; presenza di scarico di sostanze senza autorizzazione

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
		scarico indiretto di queste sostanze, oppure per limitare l'eliminazione o il deposito di queste sostanze.	pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.		
Campo di condizionalità - Ambiente					
Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura					
Articolo 3	Fissare le condizioni ritenute necessarie a garantire la tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente Regolamentare l'utilizzo dei fanghi in agricoltura	Rispetto delle condizioni di utilizzo in agricoltura di fanghi residui da serbatoi asettici e altre installazioni simili per il trattamento da effettuarsi; Divieto di uso e di condizioni specifiche per l'utilizzo in agricoltura di fanghi derivanti da piante utilizzate ed anche di quei fanghi trattati con acque di	L'art. 3 del D. Lgs. 99/92 disciplina le condizioni per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura. È ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all'art. 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni: a) sono stati sottoposti a trattamento;	<u>A3.1) Utilizzo di fanghi aventi le seguenti caratteristiche:</u> A3.1.a) siano sottoposti a trattamento; A3.1.b) idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo; A3.1.c) non contengano sostanze tossiche e	* <u>Portata</u> : dimensione della superficie agricola (%); * <u>Gravità</u> : assenza di certificazioni e/o mancato rispetto delle condizioni di utilizzazione dei fanghi; * <u>Durata</u> : intervento correttivo: provvedere ad

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
		<p>scarico di uso urbano o domestico e di acque similari;</p> <p>Applicazione dello standard obbligatorio, così come stabilito dagli Stati Membri, per l'uso in agricoltura di fanghi derivanti da piante utilizzate trattate con acque di scarico urbane e domestiche.</p>	<p>b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;</p> <p>c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.</p> <p>L'utilizzazione dei fanghi è consentita qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A ovvero nell'allegato I B.</p> <p>I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a certi quantitativi (t/ha) di sostanza secca nel triennio, purché i suoli presentino determinate caratteristiche.</p>	<p>nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose superiori ai valori limite fissati nell'allegato I A ovvero, per le concentrazioni di metalli pesanti, i parametri stabiliti nell'allegato I B.</p> <p><u>- A3.2) Rispetto dei quantitativi limite nel triennio per l'applicazione dei fanghi su e/o nei terreni:</u></p> <p><u>- A3.2 a) dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, nei suoli con capacità di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meq/100 gr; pH compreso tra 6,0 e 7,5;</u></p> <p><u>- A3.2 b) dosi non superiori a 7,5 t/ha su terreni il cui pH sia inferiore a 6 e la cui c.s.c. sia inferiore a 15.</u></p>	<p>acquisire le certificazioni;</p> <p>presenza di smaltimento in superfici agricole con colture in atto comprese le foraggere.</p>

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
				<p>- <u>A3.2 c) quantitativi di fango fino a 22,5t/Ha nel caso in cui il pH del terreno sia superiore a 7,5</u></p> <p>- <u>A3.2 d) quantità massima fino a 45 t/ha per i fanghi provenienti dall'industria agroalimentare</u>. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono essere superiori ad un quinto dei valori previsti nell'allegato I B.</p>	
			<p>Art. 9 del D. Lgs. 99/92 disciplina le modalità di richiesta dell'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura.</p>	<p>- <u>A3.3) Autorizzazione da parte della Regione;</u></p> <p>- <u>A3.4) notifica dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi con almeno 10 giorni di anticipo, alla Regione, alla Provincia ed al Comune di competenza.</u></p> <p>La notifica deve</p>	

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
				contenere: a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi; b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato I B; c) l'identificazione, sui mappali catastali, della superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi; d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato II A;	
Articolo 5		Divieto di utilizzo di fanghi dove la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo eccede i valori limite dell' Allegato IA; Osservanza di regole specifiche stabilite dagli Stati Membri per l'uso dei fanghi con l'obiettivo di prevenire l'accumulo nel suolo di metalli pesanti le cui concentrazioni	Art. 4 del D. Lgs. 99/92 disciplina i divieti di utilizzazione dei fanghi tossici e nocivi. Disciplina, inoltre, i divieti di applicazione dei fanghi in talune situazioni orografiche o idrogeologiche dei terreni.	<u>- A3.5) Divieto di utilizzazione dei fanghi tossici e nocivi</u> in riferimento alle sostanze elencate nell'allegato al DPR del 10 settembre 1982, n. 915, con le concentrazioni limite stabilite nella delibera del 27 luglio 1984, anche se miscelati e diluiti con fanghi rientranti nelle presenti	

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
		eccedono i valori limite previsti nell'allegato IA oppure valori più stringenti a livello di Stato Membro.		<p>disposizioni</p> <p>- A3.6) <u>Divieto di utilizzazione dei fanghi nei terreni:</u></p> <p>- A3.6 a) <u>allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;</u></p> <p>- A3.6 b) <u>con pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;</u></p> <p>- A3.6 c) <u>con pH minore di 5;</u></p> <p>- A3.6 d) <u>con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr;</u></p> <p>- A3.6 e) <u>destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di</u></p>	

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
				<p>foraggio;</p> <p>- <u>A3.6 f) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura</u> i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;</p> <p>- <u>A3.6 g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;</u></p> <p>- <u>A3.6 h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.</u></p> <p>- <u>A3.6 i) È vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a</u></p>	


Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
				<p>pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua.</p>	


Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
Campo di condizionalità - Ambiente					
Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole					
Articolo 4	<p>Fissare uno o più codici di buona pratica agricola.</p> <p>Predisporre un programma comprensivo di disposizioni per la formazione e l'informazione degli agricoltori, per promuovere l'applicazione dei codici.</p> <p>Comunicare alla Commissione informazioni sui propri codici</p>	Rispetto delle norme nazionali sulla BPA	<p>Art.19 del D. Lgs. 152/99 definisce le Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e prevede la redazione dei programmi di azione nel rispetto delle prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19.4.1999, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 102 del 4.5.1999.</p>	⇒	
Articolo 5	Fissare programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate, a seconda delle diverse zone o parti di zone, e attuare programmi di controllo	<p>6 Fissazione di standard obbligatori applicabili a livello di azienda :</p> <p>6.1 Il periodo di tempo in cui è proibito l'utilizzo di alcuni tipi di fertilizzanti da applicare nella terra;</p> <p>6.2 la capacità soglia di</p>	Art.19 del D. Lgs. 152/99 comma 6. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 3 ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al		

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
		<p>immagazzinamento di concimi di origine animale;</p> <p>6.3 i limiti di applicazione di fertilizzanti nel terreno;</p> <p>6.4 i limiti dell' ammontare massimo di nitrati provenienti da concimi di origine animale applicati alla terra ogni anno (170 Kg N/ha, eccetto deroghe);</p> <p>6.5 Fissazione di provvedimenti inclusi nel codice di BPA applicabili alle zone vulnerabili:</p> <p>6.5.1 Periodi in cui l'applicazione dei fertilizzanti è inappropriata;</p> <p>6.5.2 Applicazione di fertilizzanti a terreni con ripide pendenze;</p> <p>6.5.3 Applicazione di fertilizzanti in riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acque sature; - terreni allagati; 	<p>comma 4, le Regioni e Province Autonome, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'allegato 7/A-IV, definiscono ovvero rivedono, se già posti in essere, programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 3 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 4.</p> <p>7. Le Regioni provvedono, inoltre, a:</p> <p>a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone le modalità di applicazione;</p> <p>b) predisporre ed attuare</p>	<p>⇒</p> <p>⇒</p>	

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
		<ul style="list-style-type: none"> - terreni ghiacciati; - terreni coperti da neve. <p>6.5.4 Condizioni per l'applicazione di fertilizzanti a terre vicine a corsi d'acqua;</p> <p>6.5.5 Procedure di applicazione, includendo sia i tassi sia l'uniformità di diffusione, di fertilizzanti chimici e concimi di origine animale;</p> <p>6.5.6 La capienza e la costruzione dei vasi di immagazzinaggio per i concimi di origine animale, comprese le misure per impedire l'inquinamento delle acque superficiali e di falda</p> <p>6.6 Altri provvedimenti che potrebbero essere inclusi nel codice BPA:</p> <p>6.6.1 Gestione della terra incluso l'uso del sistema di rotazione della semina e la</p>	<p>interventi di formazione e di informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;</p> <p>c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla definizione o revisione dei programmi di cui al comma 6, i necessari strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti; ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando, tra le ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure stesse.</p>		

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
		<p>quota parte dell'area dedicata alla semina della coltivazione annuale;</p> <p>6.6.2 Mantenimento di una copertura vegetale minima durante i periodi piovosi</p> <p>6.6.3 Stabilire i piani di fertilizzazione, azienda per azienda, e piani di sorveglianza dei registri di utilizzo dei fertilizzanti;</p> <p>6.6.4 Prevenzione di inquinamento dell'acqua derivante da fuoriuscita e dal movimento discendente</p>			

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
Campo di condizionalità - Ambiente					
Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche					
Articolo 6	<p>Individuazione delle misure di conservazione e predisposizione di piani di gestione</p> <p>Adozione di misure atte ad evitare il degrado dei siti e la perturbazione delle specie</p> <p>Valutazione dell'impatto di piani e progetti con possibile incidenza sul sito</p>	<p>Standard obbligatori in relazione alle attività agricole, comprese misure obbligatorie relative ai piani di gestione come stabilito dagli Stati Membri in relazione alle zone speciali di conservazione e ai siti proposti dallo Stato Membro, per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.</p>	<p>Art. 5 DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni:</p> <p>Standard obbligatori applicabili a livello di azienda agricola, come stabilito dalle Regioni e Province Autonome, riguardanti i proponenti di interventi che possono avere incidenze significative sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, che presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare i principali effetti che gli interventi proposti possono avere sul proposto sito di</p>		

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
			<p>importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi.</p> <p>Art. 4 DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni:</p> <p>Standard obbligatori applicabili a livello di azienda agricola, come stabilito dalle Regioni e Province Autonome, riguardanti le misure di conservazione necessarie, che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali, la cui adozione, per le zone speciali di conservazione, è prevista entro sei mesi</p>		

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
			dalla loro designazione.		
Articolo 13	Istituire provvedimenti di tutela di alcune specie vegetali	<p>Standard obbligatori in relazione alle attività agricole, come stabilito dagli Stati Membri, per quanto riguarda un sistema di rigorosa tutela delle specie vegetali di cui all'allegato IV(b) della Direttiva 92/43/CEE, riguardante:</p> <p>a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale;</p> <p>b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire, a scopi commerciali o di scambio, esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale.</p>	<p>Art. 9 del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni:</p> <p>Standard obbligatori applicabili a livello di azienda agricola, come stabilito dall'articolo 9 del DPR 357/97, che contiene, per le specie vegetali di cui all'allegato D lettera b) del DPR 357/97, il divieto di:</p> <p>a) raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;</p> <p>b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale.</p>	<p><u>-A5. 1) divieto per le specie vegetali di cui all'allegato D lettera b) del DPR 357/97, di:</u></p> <p><u>- A5.1 a) raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;</u></p> <p><u>- A5.1 b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale.</u></p>	

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
Articolo 15	Divieto di mezzi di caccia non selettivi suscettibili di provocare la sparizione o di perturbare alcune specie di animali selvatiche	Standard obbligatori in relazione alle attività agricole, come stabilito dagli Stati Membri, per quanto riguarda la cattura o l'uccisione di specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V (a) della Direttiva 92/43/CEE, e il prelievo, la cattura o l'uccisione di specie di cui all'allegato IV (b) della stessa Direttiva.	Art. 10 del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni: Standard obbligatori applicabili a livello di azienda agricola, che comportano il divieto di utilizzo di tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie di cui all'allegato E del DPR 357/97.	- <u>A5.2) divieto dei mezzi di cattura non selettivi.</u> suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie di cui all'allegato E del DPR 357/97 e in particolare: a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a); b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).	
Art.22, b	Disciplina dell'introduzione nell'ambiente naturale di specie non locali	Regole applicabili a livello di azienda agricola, come stabilito dagli Stati Membri, per quanto riguarda l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di	Art. 12 comma 3 del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni: Standard obbligatori applicabili a livello di azienda agricola, come stabilito dall'articolo 12	- <u>A5.3) Divieto di introduzione in natura di specie e popolazioni non autoctone.</u>	

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
		una specie non locale.	del DPR 357/97, che vieta l'introduzione in natura di specie e popolazioni non autoctone.		
Campo di condizionalità - Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali					
Atto A6 - Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali					
Art.3	Predisposizione di elenchi aggiornati delle aziende che allevano animali	Predisposizione di elenchi aggiornati delle aziende che allevano animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina (possibilità di esclusione delle aziende che detengono non più di tre capi delle specie ovina o caprina, <u>per i quali non hanno richiesto premi</u> , o un suino, e che sono destinati all'uso o al consumo personale)	D.P.R 317/96 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE: Norme relative all'identificazione e registrazione degli animali, ai marchi auricolari, alla corretta tenuta dei registri aziendali Decreto del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31 gennaio 2002:	A6.1) D.P.R. 317/96 Art. 2 punto 2: Il responsabile d'azienda, entro 20 gg dall'inizio dell'attività, deve presentare richiesta del codice di identificazione aziendale al servizio veterinario territorialmente competente A6.2) D.P.R. 317/96 Art.2.6 Il responsabile d'azienda deve comunicare ogni variazione relativa ai dati aziendali entro 7 gg,	* <u>Portata</u> : numero di capi non conformi agli impegni previsti * <u>Gravità</u> : in relazione all'assenza di documentazione richiesta e alla registrazione alla BDN * <u>Durata</u> : intervento correttivo: provvedere alla regolare registrazione e

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
			disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina	nonché la cessazione dell'attività rapportata all'allontanamento dell'ultimo animale, e consegnare il registro	marchiatura dei capi; presenza di un alto numero di capi non conformi
Art.4	Registro degli animali presenti in azienda	<p>I detentori di animali delle specie bovina o suina devono tenere un registro che indichi il numero di animali presenti nell'azienda. Questo registro deve essere aggiornato con i flussi in entrata ed in uscita sulla base minima dei flussi, con menzione della loro origine o della loro destinazione, nonché della data di tali flussi.</p> <p>È indicato in ogni caso il marchio di identificazione. Per gli animali della specie suina non è obbligatoria la registrazione delle nascite e dei decessi.</p> <p>I detentori di ovini o caprini tengono un registro che indichi almeno il numero totale di ovini e caprini</p>	<p>D.P.R 317/96 art. 3: il detentore deve tenere un registro, intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate progressivamente, recanti il timbro del servizio veterinario competente e la sigla del responsabile del servizio</p> <p>Il registro deve recare almeno:</p> <p>per bovini, bufalini e suini: numero; caratteristiche; marchio di identificazione, nascite e decessi, movimento degli animali, con menzione di origine e destinazione, entro tre giorni dall'evento</p>	<p>A6.3.a) il detentore deve provvedere alla vidimazione del registro</p> <p>A6.3.b) il detentore deve tenere il registro aggiornato</p>	

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
		presenti	<p>per ovini e caprini: numero totale al 15 marzo di ogni anno; almeno ogni 90 gg il n. di femmine di età superiore a 12 mesi o che abbiano figliato</p> <p>D.P.R. 437/2001 Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini che abroga le disposizioni del DPR 317/96 con esso incompatibili limitatamente al sistema di identificazione e registrazione dei bovini</p>		
Art.5	Identificazione degli animali	<p>a) il marchio di identificazione deve essere apposto prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato; b) il marchio non può essere rimosso o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità</p>	<p>D.P.R 317/96 art.4: gli animali della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina devono essere contrassegnati nell'azienda d'origine a cura e spese del detentore</p>	A6.4) il detentore deve identificare gli animali in azienda contrassegnandoli con marchio conforme nei tempi prescritti	

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
		<p>competente. Laddove il marchio sia diventato illeggibile o sia andato perso, si appone un nuovo marchio conformemente al presente articolo;</p> <p>c) il detentore trascrive il nuovo marchio nel registro di cui all'articolo 4 in modo da stabilire un nesso con il precedente marchio apposto sull'animale;</p> <p>d) il marchio auricolare è conforme ad un modello approvato dall'autorità competente, è inalterabile e resta leggibile durante l'intera vita dell'animale. Esso è utilizzabile una sola volta. È inoltre di natura tale da rimanere sull'animale senza comprometterne il benessere.</p>	<p>con un marchio recante il loro codice di identificazione che deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IT per "Italia" - il codice aziendale - numero progressivo assegnato all'animale <p>D.P.R 317/96 art.6: i marchi devono essere apposti prima della movimentazione e comunque:</p> <p style="padding-left: 40px;">per bufalini: entro 30gg dalla nascita;</p> <p style="padding-left: 40px;">per ovini e caprini: entro 60 gg dalla nascita e può essere omessa se gli animali sono destinati al macello prima di questa data.</p> <p>DPR 437/2000 e DM 31 gennaio 2002, per i bovini: entro 20gg dalla</p>		

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
			<p>nascita e si deve necessariamente trattare di marchi auricolari recanti un codice identificativo e apposti su ciascuno orecchio</p> <p>Decreto del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 31 gennaio 2002</p>		

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
Campo di condizionalità - Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali					
Atto A7 Regolamento 2629/97 (abrogato dal 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 820/97 (abrogato dal Reg. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini					
Articolo 6	Passaporto per i bovini	Contenuto minimo: riferimento all'art 14 Dir. 64/432/CEE Firma del detentore Autorità competente al rilascio Tutti i movimenti dell'animale	D.P.R. 437/2001 Decreto del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 31 gennaio 2002	A7.1) D.P.R. 437/2001 art. 7 punti 13-19: corretta tenuta del passaporto da parte del detentore A7.1 a) il detentore entro 7 gg dalla marcatura del capo invia la cedola identificativa allegata alla marca auricolare al servizio veterinario, il quale rilascia il documento identificativo individuale (passaporto) A7.1 b) il detentore completa il passaporto con la data di introduzione nell'azienda, il proprio codice aziendale e la propria firma all'arrivo	* <u>Portata</u> : numero di capi non conformi agli impegni previsti * <u>Gravità</u> : in relazione all'assenza di documentazione richiesta e alla registrazione alla BDN * <u>Durata</u> : intervento correttivo: provvedere alla regolare registrazione e marchiatura dei capi; presenza di un alto numero di capi non conformi

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
				<p>di ciascun animale</p> <p>A7.1c) compila la sezione dei passaporti relativa ai premi comunitari con la data ed il numero di domanda per la richiesta del premio</p> <p>A7.1d) in caso di decesso dell'animale, il detentore rinvia il passaporto al servizio veterinario competente</p>	
Articolo 8	Registro degli animali detenuti in azienda	<p>Contenuto minimo: riferimento all'art 14 dir 64/432/CEE</p> <p>Data del decesso dell'animale</p> <p>Nome ed indirizzo del detentore o codice dell'azienda a cui vengono inviati gli animali o da cui provengono e data di arrivo o di partenza</p>	D.P.R 317/96	D.P.R 317/96 art.3: (cfr. A6.3)	

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
Campo di condizionalità - Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali					
Atto A8 - Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento 820/97					
Articolo 4	Identificazione dei bovini	<p>Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 31 dicembre 1997, o destinati dopo tale data al commercio intracomunitario, sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall'autorità competente. I marchi auricolari recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare ciascun animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato.</p> <p>Ogni animale importato da un paese terzo e che rimanga nel territorio della Comunità, è identificato nell'azienda di destinazione mediante un marchio auricolare a norma del</p>	<p>Decreto del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 31 gennaio 2002: disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina</p> <p>Art 3</p> <p>1. Gli animali della specie bovina devono essere identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall'autorità competente.</p> <p>2. I marchi non possono essere tolti o sostituiti; in caso di smarrimento devono essere rimpiazzati con un marchio recante lo stesso codice</p>	(cfr. A6.4)	<p>* <u>Portata</u> : numero di capi non conformi agli impegni previsti</p> <p>* <u>Gravità</u>: in relazione all'assenza di documentazione richiesta e alla registrazione alla BDN</p> <p>* <u>Durata</u>: intervento correttivo: provvedere alla regolare registrazione e marchiatura dei capi; presenza di un alto numero di capi non conformi</p>

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
		<p>presente articolo entro un termine definito dallo Stato Membro, non superiore ai 20 giorni dopo i suddetti controlli e comunque prima che lasci l'azienda. Non occorre tuttavia identificare l'animale se l'azienda di destinazione è un macello situato nello Stato Membro in cui sono effettuati tali controlli e in cui l'animale è effettivamente macellato nei 20 giorni successivi ai controlli</p>	<p>identificativo</p>		

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
Articolo 7	Registro degli animali della specie bovina detenuti in azienda	<p>Articolo 7</p> <p>1. Ogni detentore</p> <ul style="list-style-type: none"> - tiene un registro aggiornato, - non appena la banca dati informatizzata sia pienamente operativa, comunica all'autorità competente tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda, nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda <p>2. Ogni detentore completa il passaporto all'arrivo di ciascun animale nell'azienda e prima della sua partenza da questa e provvede affinché il passaporto accompagni l'animale</p> <p>3. Il detentore fornisce all'autorità competente, a richiesta, tutte le informazioni relative all'origine, all'identificazione e, eventualmente, alla destinazione degli animali di</p>	<p>D.P.R 317/96</p> <p>DM del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, del 31 gennaio 2002</p> <p>Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Commissario straordinario per l'anagrafe bovina, del 19 giugno 2003:</p> <p>Art. 1.</p> <p>Certificazione della consistenza delle BDN con la situazione di stalla - Adempimenti dei produttori</p> <p>1. Al fine di garantire, l'allineamento dell'Anagrafe nazionale bovina con le effettive situazioni di stalla così come riportate da ogni allevamento nell'apposito registro tenuto secondo quanto disposto dall'art. 3</p>	<p>DM 31 gennaio 2002 art 5 punti 4 e 5 (D.P.R 317/96 art.3)</p> <p>(cfr. A6.3)</p> <p>Adempimenti relativi all'allineamento (verifica della situazione registrata; allineamento; certificazione dell'avvenuto allineamento)</p> <p>Una volta che il sistema è a regime, il detentore deve comunicare ogni variazione per permettere l'aggiornamento della banca dati</p>	

Requisiti	Contenuti	Obblighi applicabili a livello aziendale			
		Indicazioni UE	Indicazioni Nazionali	Impegni	Proposte di Indici di verifica
		<p>cui è stato proprietario o che ha tenuto, trasportato, commercializzato o macellato.</p> <p>4. Il registro, il cui modello è approvato dall'autorità competente, è tenuto manualmente o su supporto informatico ed è in qualsiasi momento accessibile all'autorità competente a richiesta, per un periodo determinato dall'autorità medesima, che non può essere inferiore a tre anni.</p>	<p>del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, a partire dal 15 luglio e sino al 15 novembre 2003, ogni detentore di animali della specie bovina, comprese le specie <u>Bison bison</u> e <u>Bubalus bubalus</u>, riscontra la situazione dell'allevamento di competenza in collegamento con la Banca Dati Nazionale, ed effettua gli aggiornamenti...</p> <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri- Commissario straordinario per l'anagrafe bovina – Proroga dei termini di scadenza per la dichiarazione, da parte di ogni detentore, della propria consistenza di stalla registrata nella Anagrafe nazionale bovina (proroga al 29 febbraio 2004)</p>		

ALLEGATO 2

NORME QUADRO INERENTI IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Descrizione

Al fine di proteggere il suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Proposte di Indici di verifica

portata (impatto) assolcatura non conforme alle prescrizioni della norma con contemporanea presenza di effetti erosivi;
caratteristica: estensione del fenomeno erosivo (in % della superficie oggetto della norma)

gravità (rilevanza) gravità del fenomeno erosivo;
caratteristica: gravità del fenomeno erosivo ed effetti sulla coltivazione in atto

durata (durata dell'effetto)
intervento correttivo: nessun intervento previsto
gravità del fenomeno: superficie soggetta a fenomeni erosivi superiore a x% della superficie oggetto della norma

È controllabile con visita in campo, preferibilmente prima che la vegetazione della coltura copra il terreno (vedi limiti dell'attuale sistema di controllo).

Impatto Economico atteso – Pubblico

Le necessarie verifiche in campo possono essere precedute dal controllo delle fotografie aeree che consentono di individuare fenomeni erosivi in atto. La riduzione dei fenomeni erosivi determina un deflusso più regolare delle acque in eccesso e preserva la fertilità dei suoli.

Impatto Economico atteso – A livello aziendale

Necessità di provvedere ad una lavorazione ulteriore con aumento delle spese di meccanizzazione e del costo del lavoro. Non si hanno variazioni significative nei risultati produttivi. Nei casi di forte erosione, tali solchi possono ridurre le perdite di produzione.

Impatti ambientali attesi

Riduzione dell'erosione e dei fenomeni di dissesto idrogeologico determinati da pratiche agronomiche di regimazione delle acque superficiali assenti o non idonee.

Compatibilità con il PSR

Misura già applicata nell'ambito della condizionalità del reg. 1259/99 (attuato con DM 15/9/2000 e circolare AGEA n. 56/2001) e prevista anche nell'elenco delle buone pratiche agricole normali (BPAn) di alcune regioni, ma non contemplata tra le misure agroambientali.

Equità dell'intervento

Fra aziende: non rilevante.

Fra areali e/o Regioni: non rilevante

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui vegetali

Descrizione

Al fine di preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.

Proposte di Indici di verifica

<u>portata (impatto)</u>	presenza di aree oggetto di bruciatura delle stoppie o dei residui vegetali;
caratteristica:	estensione della superficie dell'appezzamento della quale sono stati bruciati i residui colturali (in % della superficie oggetto della norma)
<u>gravità (rilevanza)</u>	gravità del fenomeno;
caratteristica:	quantità/qualità di sostanza organica sottratta
<u>durata (durata dell'effetto)</u>	
intervento correttivo:	concimazione organica; sovescio; ecc.
gravità del fenomeno:	superficie soggetta alla bruciatura superiore al x% della superficie oggetto della norma

Facilmente controllabile attraverso le fotografie aeree e durante visite in campo. La possibilità di controllo in campo dipende dal periodo dell'anno in cui viene effettuato.

Impatto Economico atteso – Pubblico

Il controllo dell'aerofotogrammetria ha un costo relativamente modesto e consente di selezionare in modo semplice le particelle che dovranno essere interessate da una verifica sul campo. Per contestare l'infrazione è necessario procedere a visite in campo che aumentano considerevolmente il costo dei controlli.

Impatto Economico atteso – A livello aziendale

La bruciatura delle stoppie è, in genere, una pratica poco diffusa e non necessaria, quindi non dovrebbe richiedere grandi cambiamenti gestionali. Tuttavia, nelle regioni meridionali ove tale pratica è ancora diffusa, la norma in questione potrebbe comportare un aggravio dei costi di lavorazione del terreno a causa della maggiore presenza di residui della coltura cerealicola precedente.

La mancata trasformazione dei residui vegetali in cenere rallenta la disponibilità degli elementi nutritivi contenuti nei residui, quindi si deve procedere con concimazioni suppletive necessarie anche per consentire la mobilizzazione dei nutrienti contenuti nei residui colturali. L'aumento delle spese di concimazione è tuttavia contenuto.

Diminuisce il rischio di propagazione di incendi ad altre parti del fondo.

Impatti ambientali attesi

L'assenza di processi di combustione:

- rende necessaria la gestione dei residui colturali che, una volta interrati, permettono di mantenere il livello di sostanza organica del suolo;
- ritarda l'immissione nell'atmosfera di CO₂;
- aumenta il contenuto del terreno in colloidali organici, contrastando i processi erosivi;
- tutela la nidificazione della fauna, in particolare quella ornitologica.

In tal senso permette di raggiungere almeno tre degli obiettivi elencati nell'allegato IV: mantenimento della sostanza organica, contenimento dell'erosione e mantenimento dell'habitat.

Compatibilità con il PSR

Misura scarsamente prevista nell'elenco delle BPA e non contemplata tra le misure agroambientali.

Equità dell'intervento

Fra aziende: Non si rilevano particolari sperequazioni fra aziende di differente orientamento tecnico economico o fra grandi e piccole aziende.

Fra areali e/o Regioni: nelle regioni particolarmente siccitose e soggette a incendi potrebbe essere più frequente il rischio di bruciatura accidentale delle stoppie. Peraltro il meccanismo della deroga nei casi di forza maggiore rende ininfluyente tale rischio

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

Descrizione

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di mantenimento della struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Proposte di indici di verifica

<u>portata (impatto)</u> caratteristica:	rete di sgrondo assente o inefficiente con contemporanea presenza di fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale estensione del fenomeno di ristagno idrico e/o asfissia radicale (in % della superficie oggetto della norma)
<u>gravità (rilevanza)</u> caratteristica:	gravità dei fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale livello di inefficienza della rete di sgrondo.

durata (durata dell'effetto)

intervento correttivo: nessun intervento previsto

gravità del fenomeno: superficie soggetta a fenomeni di ristagno superiore al x % della superficie oggetto della norma

Controllabile durante visite in campo. La possibilità di controllo in campo dipende dal periodo dell'anno in cui viene effettuato.

Impatto Economico atteso – Pubblico

Il costo del controllo è connesso alle visite in campo.

Impatto Economico atteso – A livello aziendale

Trattandosi di ordinarie buone norme di conduzione agronomica dei terreni coltivati, non comporta particolari oneri a carico dei coltivatori. Si tratta di pratiche usualmente realizzate dai produttori agricoli per mantenere efficiente la sistemazione idraulica-agraria aziendale. Non si hanno variazioni significative nei risultati produttivi. Nelle peggiori condizioni di acque piovane in eccesso, la corretta manutenzione della rete di deflusso può ridurre eventuali perdite di produzione.

Impatti ambientali attesi

L'obiettivo principale di questa norma è quello di preservare la struttura del suolo evitando pratiche agricole sulle reti poderali di sgrondo che compromettano il giusto rapporto tra la macroporosità e la microporosità del terreno.

Va tuttavia sottolineato come i danni siano meno sentiti in suoli ricchi di sostanza organica (più strutturati) e assumano caratteristiche più negative in suoli argillosi, strutturalmente più soggetti a deformazione.

Compatibilità con il PSR

Misura già applicata nell'ambito della condizionalità del Reg. (CE) 1259/99 (attuato con DM 15/9/2000 e circolare AGEA n. 56/2001) e prevista anche nell'elenco delle BPA di alcune regioni, ma non contemplata tra le misure agroambientali.

Equità dell'intervento

Fra aziende: Non si rilevano particolari sperequazioni fra aziende di differente orientamento tecnico economico o fra grandi e piccole aziende.
Fra areali e/o Regioni: non rilevante

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Descrizione

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento del pascolo permanente, la norma prevede:

- a. il divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04;
- b. l'esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.
- c. il carico minimo/massimo di bestiame nelle superfici pascolate, ove normato dalle Regioni e Province Autonome

Proposte di Indici di verifica

<u>portata (impatto)</u> caratteristica:	presenza di pascolo permanente convertito a seminativo o danneggiato a causa di lavorazioni non permesse; incidenza delle porzioni di terreno convertito ad altri usi e/o per il quale il cotico erboso sia stato rimosso o danneggiato (in % della superficie oggetto della norma)
<u>gravità (rilevanza)</u>	violazioni dei comportamenti previsti dalla norma;
<u>durata (durata dell'effetto)</u> intervento correttivo:	ripristino del pascolo eliminato o danneggiato (anche su altre porzioni di terreno a seminativo); ripristino del carico minimo di bestiame

gravità del fenomeno: superficie a pascolo soggetta a degrado, danneggiamento o conversione superiore al x% della superficie oggetto della norma

Il controllo amministrativo, se necessario, può essere integrato dal controllo in campo e attraverso la fotogrammetria.

Impatto Economico atteso – Pubblico

Qualora ci si avvalga del SIGC, non si segnalano particolari oneri aggiuntivi in fase di verifica amministrativa

Impatto Economico atteso – A livello aziendale

Il mantenimento delle superfici a pascolo permanente non dovrebbe comportare particolari vincoli nelle scelte imprenditoriali degli agricoltori giacché le norme di tutela delle aree pascolive sono spesso già previste a livello regionale e provinciale. Il vincolo del mantenimento del carico di bestiame ad ettaro, invece, può rappresentare in alcune realtà aziendali un limite alla libertà delle scelte imprenditoriali

Impatti ambientali attesi

La norma risulta particolarmente importante per preservare aree pascolive dal degrado e dall'abbandono, favorendo, inoltre, il mantenimento della zootecnia in tali realtà, spesso marginali. In tal senso, si può ritenere che tale norma permetta il conseguimento di tutti gli obiettivi previsti dall'allegato IV.

Compatibilità con il PSR

La norma è già inclusa, in genere, nelle BPA dei PSR regionali

Equità dell'intervento

Fra aziende: la norma vincola, in particolare, le aziende zootecniche ma anche le altre aziende che possiedono aree a pascolo.

Fra areali e/o Regioni: la norma è di più frequente applicazione nelle aree alpine e montane e nelle Regioni e Province Autonome del nord Italia.

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Descrizione

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento per i terreni ritirati dalla produzione si prevede:

- a. La presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno (eccetto la pratica del sovescio);
- b. L'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti (pari ad almeno una l'anno), al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi in particolare nelle condizioni di siccità ed evitare la diffusione di infestanti;
- c. L'individuazione di periodi in cui sono vietate le operazioni di sfalcio, distinguendoli in funzione dell'appartenenza dei terreni alle aree individuate ai sensi delle Direttive ambientali (79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat").

Proposte di Indici di verifica

portata (impatto) incidenza delle porzioni di terreno con presenza di violazioni alla norma, in percentuale sulla superficie oggetto della norma;

gravità (rilevanza) violazione degli impegni previsti dalla norma

durata (durata dell'effetto)

intervento correttivo: nessuno

gravità del fenomeno: violazione effettuata nelle aree della Rete Natura 2000

Parzialmente controllabile con foto aeree per il controllo preliminare della copertura vegetale. È necessaria una visita in campo, da realizzarsi nei mesi di luglio e agosto nel caso di superfici prative sfalciabili.

Impatto Economico atteso – Pubblico

I controlli devono essere realizzati attraverso visite in campo.

Impatto Economico atteso – A livello aziendale

L'abbandono della coltivazione è determinato da un livello dei costi superiore ai ricavi provenienti dalla vendita della produzione o dal reimpiego in altri processi produttivi aziendali. Il costo del mantenimento di alcune pratiche agronomiche deve quindi essere compensato dal pagamento unico aziendale esercitabile su queste superfici.

Impatti ambientali attesi

Mantenimento del paesaggio rurale tipico dell'area, contestualmente al contenimento del rimboschimento naturale. Conservazione della biodiversità (soprattutto l'avifauna) legata alla presenza di superfici inerbite. Riduzione del rischio di dissesti idrogeologici dovuti all'assenza di una gestione attiva del territorio.

Compatibilità con il PSR

Misura scarsamente prevista nell'elenco delle BPA e contemplata tra le misure agroambientali come incentivo alla gestione attiva di superfici pascolive in via di abbandono.

Equità dell'intervento

Fra aziende: non rilevante.

Fra areali e/o Regioni: non rilevante

NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti

Descrizione

Al fine del mantenimento degli olivi in buone condizioni vegetative la norma prevede i seguenti interventi:

– L’attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell’impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali.

Proposte di Indici di verifica

<u>portata (impatto)</u>	presenza di violazioni della norma sulla superficie dell’oliveto
caratteristica:	estensione del fenomeno di degrado dell’oliveto (in % della superficie oggetto della norma)
<u>gravità (rilevanza)</u>	assenza di un equilibrato sviluppo vegetativo dell’impianto, con evidente stato di degrado dell’oliveto
<u>durata (durata dell’effetto)</u>	
intervento correttivo:	potatura dell’oliveto; eliminazione della vegetazione infestante; spollonatura;
gravità del fenomeno:	superficie dell’oliveto soggetta a fenomeni di degrado superiore al x% della superficie oggetto della norma

Controllabile con foto aeree o telerilevamento per il controllo preliminare della copertura vegetale e del numero di olivi. È necessaria una visita in campo.

Impatto Economico atteso – Pubblico

I controlli possono essere realizzati attraverso visite in campo, con foto aeree, telerilevamento, nonché, in parte, attraverso verifica amministrativa.

Impatto Economico atteso – A livello aziendale

L'applicazione delle diverse pratiche agronomiche tiene conto, oltre che delle esigenze delle piante, anche di valutazioni di carattere economico volte a determinare il limite di convenienza per l'esecuzione di una determinata tecnica, variabile nel caso di terreno con o senza inerbimento controllato. L'abbandono della coltivazione è determinato da un livello dei costi superiore ai ricavi provenienti dalla vendita della produzione o dal reimpiego in altri processi produttivi aziendali. Il costo del mantenimento di alcune pratiche agronomiche deve quindi essere compensato dal pagamento unico aziendale esercitabile su queste superfici.

Impatti ambientali attesi

Riduzione del rischio di dissesti idrogeologici dovuti all'assenza di una gestione attiva del territorio.
Mantenimento del paesaggio rurale tipico dell'area contestualmente al contenimento del rimboschimento naturale e alla conservazione dell'agroecosistema oliveto.

Compatibilità con il PSR

Misura scarsamente prevista nell'elenco delle BPA.

Equità dell'intervento

Fra aziende: non rilevante.
Fra areali e/o Regioni: non rilevante

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Descrizione

Ai fini del mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg. (CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione delle terrazze esistenti;
- b) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Proposte di Indici di verifica

<u>portata (impatto)</u>	eliminazione parziale o totale di terrazze e degli elementi caratteristici del paesaggio, così come definiti dal DM;
<u>gravità (rilevanza)</u>	violazione effettuata all'interno del perimetro delle aree individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat";
<u>durata (durata dell'effetto)</u>	
intervento correttivo:	ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, danneggiati o eliminati; ripristino degli specchi d'acqua o delle aree umide; ripristino di muretti e/o terrazze
gravità del fenomeno:	eliminazione totale degli elementi paesaggistici sul territorio aziendale

Controllabile con foto aeree o telerilevamento. È necessaria una visita in campo.

Impatto Economico atteso – Pubblico

I controlli possono essere realizzati attraverso visite in campo, con foto aeree, telerilevamento nonché, in parte, attraverso verifica amministrativa.

Impatto Economico atteso – A livello aziendale

L'utilizzo di metodi di coltivazione intensivi nella maggior parte dei casi non si concilia con le esigenze di mantenimento delle caratteristiche del paesaggio. La semplificazione del paesaggio (o meglio il depauperamento della biodiversità) è stata ed è talora indotta da convenienze economiche di riduzione dei costi operativi di coltivazione. Si tratta pertanto di un vincolo alla "libertà delle scelte imprenditoriali", peraltro già codificato da numerose norme locali di tutela del paesaggio.

Impatti ambientali attesi

Conservazione della biodiversità (soprattutto l'avifauna) e dell'integrità del paesaggio. Riduzione del rischio di dissesti idrogeologici dovuti alla rimozione di terrazzamenti. Mantenimento del paesaggio rurale tipico. In particolare si attende un alto livello di salvaguardia nelle aree SIC e ZPS appartenenti alla Rete Natura 2000, purché la norma sia compatibile con le idonee misure di salvaguardia per tali aree sensibili, laddove previste.

Compatibilità con il PSR

Norma prevista nelle misure agroambientali ma riferita, in genere, alla manutenzione e reinserimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Equità dell'intervento

Fra aziende: non rilevante.

Fra areali e/o Regioni: rilevante fra aree dentro e fuori della Rete Natura 2000.